

TOSAP – TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

<p>Chi deve pagare</p>	<p>Sono soggette alla TOSAP le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo (abusivamente), nelle strade e nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.</p> <p>Sono soggette alla TOSAP sia le occupazioni di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo pubblico stesso e sia le occupazioni realizzate su aree private sulle quali si sia costituita una servitù di pubblico passaggio.</p> <p>La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.</p> <p>Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; • sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
<p>Rilascio autorizzazione</p>	<p>L'occupazione, permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio è soggetta a preventiva autorizzazione/concessione rilasciata dal Settore competente, a titolo personale all'interessato che ne fa domanda (non è consentita la cessione ad altri).</p> <p>La domanda in bollo, redatta su modello predisposto dall'ufficio competente, dovrà contenere una planimetria dettagliata dello spazio che si intende occupare con specificate le dimensioni e i manufatti che si intendono posizionare. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 gg. lavorativi prima della data di richiesta dell'occupazione.</p>
<p>Rinnovo autorizzazione</p>	<p>La domanda di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio della concessione originaria e ne deve contenere gli estremi.</p> <p>Il rinnovo della concessione può essere disposto solo se sia stata interamente assolta la tassa per l'occupazione (copie delle ricevute di pagamento devono essere allegate alla domanda di rinnovo).</p>
<p>Quanto si paga</p>	<p>La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.</p> <p>Nel Comune di Gessate le strade e le aree pubbliche sono classificate in due categorie (centro abitato e zona industriale).</p> <p>La tassa è determinata in base alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.</p> <p>Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.</p> <p>Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.</p>
<p>Denuncia inizio occupazione</p>	<p>Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti tenuti devono presentare al Comune denuncia, entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.</p> <p>L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un differente ammontare del tributo.</p> <p>Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa che deve avvenire prima dell'inizio dell'occupazione. Una copia della</p>

	ricevuta di pagamento deve essere consegnata allo sportello URC (Ufficio Relazioni Comunali) ed è indispensabile per il ritiro dell'autorizzazione.
Quando si paga	<p>Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.</p> <p>Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio.</p> <p>Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, deve essere effettuato prima del rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.</p> <p>La tassa, se d'importo superiore a € 258,00 può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo.</p> <p>Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.</p> <p>La tassa si paga tramite appositi bollettini postali sul conto corrente n. 46955209 intestato al "Comune di Gessate – Servizio Tesoreria".</p>
Esenzioni	<ul style="list-style-type: none"> • La tassa per le occupazione suolo ed aree pubbliche non si applica nei seguenti casi: • occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; • balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; • le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere; • occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; • occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; • occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima; • occupazioni di aree cimiteriali; • accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap; • occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate; • occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, siano esse temporanee o permanenti;

	<ul style="list-style-type: none"> • manifestazioni o iniziative di carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq; • sono esenti dalla tassa, tutte le associazioni senza scopo di lucro, i comitati riconosciuti dall'Ente e gli Enti del terzo settore per le attività d'interesse pubblico e non a carattere commerciale per le quali l'Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio. Resta inteso che se all'interno di un'iniziativa d'interesse pubblico e patrocinata, dovessero essere presenti operatori commerciali, questi pagheranno la TOSAP; • sui passi carrai.
Rimborsi	I contribuenti possono richiedere, con apposita domanda redatta su carta libera, il rimborso delle somme non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento.
TARSU giornaliera	Chi occupa per un periodo inferiore a 6 mesi e non ricorrente nel corso dell'anno un'area di uso pubblico è soggetto al pagamento della tassa giornaliera smaltimento rifiuti . Il pagamento della tassa deve essere effettuato contestualmente al pagamento della TOSAP.